

Ente/Collegio: AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO

Regione: Lombardia

Sede: via Gallicciolli n. 4 Bergamo

---

**Verbale n. 27 del COLLEGIO SINDACALE del 14/12/2020**

In data 14/12/2020 alle ore 9.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

**MAURIZIO MAFFEIS** Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**FABRIZIO VALENZA** Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**MASSIMO RESTIVO** Presente

Partecipa alla riunione Partecipa alla riunione il Direttore Amministrativo, dott. Paolo Cogliati; il dirigente dell'Area Risorse Umane, dott.ssa Sandra Di Simone; il dirigente dell'Area Risorse economiche, dott.ssa Mattea Torrisi

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- 1) Progressioni Economiche Orizzontali (P.E.O.);
- 2) Varie ed eventuali.

Si premette che collegati in video conferenza partecipano il dr. Fabrizio Valenza, componente designato dal Ministero dell'Economia e il dott. Massimo Restivo componente designato dal Ministero della Salute.

Il Collegio dà atto che i collegamenti audio e video hanno consentito l'identificazione dei partecipanti e assicurato a questi di intervenire in tempo reale nella discussione.

**ARGOMENTO 1: Progressioni Economiche Orizzontali (P.E.O.)**

Con messaggio di posta elettronica del 1.12.2020 la dirigente Aru ha trasmesso:

- copia dell'accordo tra l'ATS e le OO.SS. del 5.8.2020;
  - una "Relazione illustrativa in accompagnamento all'Accordo sulla "Progressione Economica Orizzontale del personale del Comparto – Anno 2020";
  - una "Relazione Tecnico-Finanziaria in accompagnamento all'Accordo sulla "Progressione Economica Orizzontale del Personale del Comparto – Anno 2020";
- deliberazione del Direttore Generale del 5.11.2020, n. 837 avente ad oggetto "Costituzione provvisoria dei Fondi contrattuali anno 2020 – Personal Area del Comparto e dell'assegnazione delle risorse ex art. 1 del d.l. 18/2020 convertito con modifiche in legge n. 27/2020 e art. 5 L.R. 09/2020".

Il Collegio sindacale dell'ATS di Bergamo è chiamato a svolgere il controllo sulla contrattazione integrativa decentrata secondo quanto previsto:

- dall'art. 40-bis, comma 1, del dlgs 165/2001 per "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori...", secondo le modalità previste dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato 25/2012;
- dall'art. 40, comma 3sexies, del dlgs 165/2001 ("3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.");
- dall'art. 20, comma 2, lett. h), del dlgs 123/2011 ("h) effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.");
- dall'art. 9, comma 6, del CCNL comparto Sanità del 21.5.2018 ("6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'Azienda o Ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.").

In via preliminare il Collegio ricorda che:

1) la notizia dell'Accordo sulle Progressioni economiche orizzontali (Peo) del Comparto è stata acquisita in occasione della ispezione individuale condotta dal componente Valenza e di cui si è dato conto nel corso della riunione del Collegio n. 24 del 14.10.2020;

2) il Collegio non ha ricevuto la documentazione prevista dalla legge e dai CCNL prevista per la certificazione dei fondi 2019 e 2020 come già evidenziato nel verbale della riunione dello stesso Collegio n. 24 del 14.10.2020, né quella trasmessa, ed esaminata nel corso della riunione, può essere considerata a tal fine;

3) la trasmissione per il parere previsto dalla legge e dai CC.CC.NN.LL. dell'Accordo in esame è avvenuta ben oltre il termine previsto dall'art. 9, comma 6, del CCNL del Comparto del 21.5.2018 (10 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo).

Sempre in via preliminare va ricordato che:

4) l'art. 35 del CCNL del Comparto del 7.4.1999 prevedeva una "valutazione selettiva" per riconoscere la progressione economica al personale del Comparto;

5) l'art. 23 del dlgs 150/2009 (rubricato "progressioni economiche") ha ribadito la necessaria selettività delle progressioni economiche che devono essere "attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.";

6) l'art. 52, comma 1-bis, del Dlgs. n. 165/2001 ha ribadito che "[...] Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. [...] La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore";

7) l'art. 81, comma 6, del CCNL del Comparto del 21.5.2018, coerentemente con le previsioni del dlgs 165/2001 sopra richiamate, prevede l' "attribuzione selettiva" della fasce;

8) la circolare della Ragioneria Generale dello Stato 15/2015 (allegato n. 1) nel fornire le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale ha affermato che: "nell'ambito della sezione PEO - PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI A VALERE SUL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE è confermata l'indicazione che "riferito ad un numero limitato di dipendenti" è da intendersi riferito a non oltre il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura";

9) la nota della Funzione Pubblica 44366/2019, che seppur inerente il CCDI di un Ministero ha una valenza interpretativa di carattere generale, ha chiarito che la locuzione "una quota limitata" per il riconoscimento delle progressioni economiche, utilizzata dall'art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 150/2009, deve intendersi riferita a una quota di personale interessato dalla procedura selettiva non maggioritaria (non superiore al 50%) della platea dei potenziali beneficiari, condividendo l'interpretazione precedentemente fornita dalla RgS (nel caso di specie confermata con la nota del 2.7.2019, prot. 179263;

10) sulla stessa linea si è collocata l'Aran con la nota 7560/2019 (che seppur indirizzata ad un ente locale rappresenta una rilevante conferma interpretativa).

Il verbale del 5.8.2020, intitolato "Accordo sulla progressione economica orizzontale del Comparto":

11) contiene un rinvio ad un "Accordo sull'utilizzo dei fondi contrattuali del personale del Comparto, sottoscritto in data odierna" (art. 1) che non è stato trasmesso al Collegio sindacale;

12) sempre nell'art. 1 del verbale si quantifica in € 140.000 l'importo destinato dalla contrattazione integrativa per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali del personale del comparto da effettuarsi nell'anno 2020;

13) rinvia al regolamento allegato al verbale "i criteri e le modalità" per le peo.

Il Regolamento disciplina all'art 2 i requisiti per l'accesso alla selezione per la progressione economica orizzontale, e all'art. 3 i criteri.

Il punteggio per la valutazione delle candidature è determinato da:

- scheda di valutazione (max 35 punti)
- pregressa esperienza (max 32 punti)
- esperienza professionale (max 33 punti).

Il Collegio prende atto positivamente che l'Accordo in esame ha introdotto uno strumento di valutazione che l'ATS ha individuato nella scheda di valutazione che non era presente nei passati Accordi sulle PEO.

La scheda di valutazione, che viene affidata alla responsabilità del dirigente responsabile dell'ufficio nel quale presta la propria attività il dipendente candidato, viene formalmente distinta per le Categorie A-B-BS-C e per le Categorie D-DS:

- di fatto le schede sono identiche differenziandosi unicamente nel secondo "indicatore" declinato per le prime in "senso di responsabilità" e per le seconde in "autonomia e senso di responsabilità";
- nessuno degli "indicatori" presenti nelle schede è stato specificato, chiarito, illustrato, o ancorato a elementi oggettivi e misurabili, né nelle schede né nel regolamento;
- sono affidate a valutazione discrezionali del dirigente senza alcun riferimento a elementi oggettivi, ovvero senza che la scala di valutazione (Buono, Adeguato, Insufficiente) sia definita o esplicitata né nella scheda né nel regolamento;
- non contengono alcun indicatore collegabile ai principi e criteri stabiliti dall'art. 52 comma 1-bis, del Dlgs. n. 165/2001 ("[...] Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito");
- è assente qualsiasi riferimento all'ultimo periodo dell'art. 52, comma 1-bis, del dlgs 165/2001 secondo il quale "La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore."

Nel regolamento la pregressa esperienza è definita (art. 3) come "tempo di permanenza nella fascia economica in godimento" (e quindi coincide con il requisito previsto per l'ammissione alla selezione) e viene "pesata" 3 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi.

Sempre nel regolamento l'esperienza professionale viene fatta coincidere con "l'anzianità di servizio maturata presso il Servizio sanitario Nazionale, sia a tempo indeterminato che determinato, maturata al 31 dicembre dell'anno precedente alla selezione per l'attribuzione delle fasce" (ogni anno di servizio, al netto di alcune aspettative e congedi, è pesato 0.75 punti).

Di fatto la valutazione non è ancorata a criteri oggettivi e selettivi ma alla mera anzianità di servizio.

Nel verbale del 5.8.2020, e nel regolamento allegato non è stata definita la "quota limitata" di dipendenti che possono essere destinatari della peo, né è presente il riferimento al rispetto della percentuale massima (fino al 50%) di unità che potranno beneficiarie della progressione economica orizzontale indicata dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Funzione Pubblica e dall'Aran, né si dà conto di come l'accordo rispetti le prescrizioni normative.

Dalla "Relazione illustrativa in accompagnamento all'Accordo sulla "Progressione Economica Orizzontale del personale del Comparto – Anno 2020" si evince che il numero dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento sono 142 unità per "una spesa complessiva massima di € 140.000,00"; dalla tabella allegata allo stesso documento si evince che il costo annuale massimo delle peo per le 142 unità aventi titolo per l'accesso alla selezione ammonta ad € 123.014,71.

Nelle due relazioni a corredo all'Accordo in esame e trasmesse al Collegio dalla dirigente ARU non si dà conto dei riflessi finanziari sul Fondo, e sulla parte relativa alle peo, derivanti dall'esecuzione dell'ordinanza della Corte di Cassazione sez. lav., 01/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 01/09/2020), n.18176, che ha respinto l'appello della ASL di Bergamo avverso la sentenza del 29 ottobre 2014 con la quale la Corte d'appello di Brescia ha respinto l'appello della ASL di Bergamo avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 847/2013 che ha riconosciuto la sussistenza del diritto rivendicato dalla lavoratrice alla progressione orizzontale richiesta e per l'effetto ha condannato la ASL a provvedere al relativo inquadramento nella categoria indicata oltre che a corrispondere le conseguenti differenze retributive con gli accessori di legge.

Nel corso della riunione odierna il Collegio è stato informato che l'ATS, prima della trasmissione dello stesso al Collegio, e quindi ben prima del parere del Collegio, ha pubblicato il 17.9.2020 un "Avviso interno selezione per la progressione economica orizzontale anno 2020".

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio, considerata

- 14) l'assenza di puntuali elementi circa il numero massimo di unità alle quali può essere riconosciuta la peo, ovvero l'assenza della quota limitata di dipendenti ai quali può essere riconosciuta la peo secondo quanto previsto dall'art. 23 del dlgs 150/2009;
- 15) l'assenza della dimostrazione del rispetto del principio di selettività previsto dalla normativa vigente, così come esplicitato anche dalle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Aran
- 16) l'assenza di elementi oggettivi ai quali ancorare la valutazione per la selezione delle Peo che, di fatto, viene determinata dall'anzianità di servizio che incide per circa 2/3 sul punteggio massimo;

17) la previsione contenuta nell'art. 40, comma 3quiquies, del dlgs 150/2009, esprime parere non favorevole all'ipotesi di Accordo sulla progressione economica orizzontale del personale del Comparto, sottoscritto il 5.8.2020 e all'allegato "Regolamento per la progressione economica orizzontale del personale del comparto".

Il Collegio chiede all'ATS di trasmettere copia dei provvedimenti giurisdizionali inerenti l'ordinanza della Cassazione sez. lav., 01/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 01/09/2020), n.18176, nonché dei provvedimenti con i quali è stata data esecuzione alla stessa e di fornire elementi in merito alla eventuale presenza di situazioni analoghe non ancora definite.

ARGOMENTO 2 : richiesta aggiornamento su questioni di cui al verbale n. 24 del 14.10.2020 (buoni pasto)

Il Collegio chiede aggiornamenti in merito alle iniziative intraprese sulle questioni segnalate nel corso della seduta del 14.10.2020 (verbale n. 24).

ARGOMENTO 3 : richiesta parere.

Con la nota del 7.12.2020, prot. 0109842.07, è stata inoltrata al Collegio la richiesta di parere da allegare alla richiesta alla regione, da parte del Direttore Generale dell'ATS, di autorizzazione alla copertura della posizione dirigenziale per la struttura complessa denominata UOC Medicina preventiva e di comunità.

La struttura complessa in questione è attualmente assegnata al dott. Giancarlo Malchioldi che andrà in pensione il 31.12.2020. La dirigente Aru, con messaggio di posta elettronica dell'11.12.2020, ha trasmesso una nota, a firma del Direttore Generale dell'ATS dell'11.12.2020, prot. 0111236, indirizzata alla regione con la quale attesta che:

- Il posto rientra all'interno del Piano di Fabbisogno Triennale 2019 – 2021 approvato con deliberazione n. 706 del 23/09/2020;
- Il posto verrà fatto rientrare nel PGRU 2021;
- La spesa per il conferimento della struttura complessa descritta trova copertura, anche a regime, all'interno del Budget del personale dipendente assegnato a questa ATS per il 2020 e nei fondi contrattuali per l'Area della Dirigenza della Sanità CCNL 19.12.2019 (Dirigenza Sanitaria medica).

La richiesta di parere al Collegio è stata avanzata ai sensi della previsione contenuta nella D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 contenente le c.d. Regole 2020 sulla gestione del SSR.

Stante l'indipendenza riconosciuta dal Legislatore al Collegio sindacale, sia in ambito pubblico che privato (cfr. ex multis, Corte costituzionale, ordinanza 20 dicembre 2008, n. 447; Corte costituzionale, sentenza 28 novembre 2008, n. 390), obblighi puntuali per questo organo di controllo possono discendere solo da puntuali norme di legge (cfr. verbali del Collegio 51/2018) e pertanto, alla luce della documentazione sopra riepilogata, il Collegio prende atto delle attestazioni formulate dal Direttore Generale dell'ATS.

<b>ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO</b>

<b>ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO</b>

<b>RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI</b>
---

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 12.00                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

---

### FIRME DEI PRESENTI

MAURIZIO MAFFEIS \_\_\_\_\_

FABRIZIO VALENZA \_\_\_\_\_

MASSIMO RESTIVO \_\_\_\_\_